

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 10 MARZO 2020

Oggetto: Piano dei programmi per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per il primo quadrimestre 2020

Il 10 marzo 2020, alle ore 10,30, si è riunito in audioconferenza il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (Corecom Marche).

Sono in collegamento telefonico il Presidente, Cesare Carnaroli, ed il componente, Emanuele Maffei.

È assente il Vicepresidente, Domenico Campogiani.

Dalla sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche, in Piazza Cavour 23 ad Ancona, assistono il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, Elisa Moroni, e il Segretario del Corecom Marche, Angela Ruocco.

IL CORECOM MARCHE

VISTO l'articolo 55, comma 2, dello Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016, dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia;

Con votazione all'unanimità, resa in forma palese;

DELIBERA


- di ammettere all'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, per il primo quadrimestre 2020, i soggetti indicati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di approvare il Piano dei programmi per l'accesso relativo al primo quadrimestre 2020 contenuto nell'allegato B alla presente deliberazione;
- di richiedere alla Rai di trasmettere il programma della Regione Marche concernente la comunicazione sull'emergenza Covid-19 tutti i sabati dei mesi di marzo e aprile 2020;
- di inviare la presente deliberazione, per l'esecuzione, alla Sede regionale Rai delle Marche e, per conoscenza, alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso;
- di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario

(Angela Ruocco)

Il Presidente

(Cesare Carnaroli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) ha stabilito che sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al cinque per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al tre per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. Ha previsto, inoltre, che la Sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Ha disposto, altresì, che le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali; alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati e alle esigenze di varietà della programmazione. Ha previsto, poi, che la Sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria; che contro le decisioni della Sottocommissione è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria; che i soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla Sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso. Ha stabilito, infine, che i soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale e che i soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

L'articolo 1 del Regolamento per l'accesso al servizio al servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 gennaio 2001 ha stabilito che i programmi dell'accesso in sede regionale, previsti dalla legge n. 103/1975 sono disciplinati dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero, ove istituiti, dai comitati regionali per le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 223/1990 e che, in assenza di specifica normativa, i medesimi programmi continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del precedente regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976.

L'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) ha stabilito che ogni consiglio regionale elegge un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi; che il comitato regionale è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla stessa legge;

che il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale e regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica. Stabilisce, altresì che le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

L'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha previsto che, riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali e ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. Ha disposto poi che, in caso di inadempienza, le



funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti.

L'articolo 55, comma 2, dello Statuto regionale ha stabilito che la Regione assicura il funzionamento e l'indipendenza del Comitato regionale per le comunicazioni.

La legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) ha istituito, presso il Consiglio regionale, il medesimo Comitato. L'articolo 10, comma 2, lettera o), della stessa legge regionale ha demandato al Comitato il compito di regolare l'accesso radiofonico e televisivo regionale.

Il Corecom Marche, con delibera n. 10 del 5 luglio 2017, modificata con delibera n. 2 del 31 gennaio 2018, ha approvato il Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico, di seguito indicato come "Regolamento". L'articolo 2 di tale Regolamento ha previsto che il Comitato esamina le domande di accesso e decide sulla loro ammissibilità; che l'eventuale inammissibilità è comunicata al soggetto richiedente e che le domande pervenute fuori termine vengono prese in considerazione per il successivo quadrimestre. L'articolo 3 ha stabilito che il Comitato, sulla base delle domande pervenute e risultate ammissibili, approva il Piano dell'accesso alle trasmissioni regionali diffuse nelle Marche dalla sede regionale della Rai e che il Piano contiene l'individuazione dei soggetti ammessi all'accesso; la ripartizione tra i soggetti ammessi degli spazi radiofonici e televisivi messi a disposizione dalla sede regionale RAI, sulla base del relativo Protocollo d'Intesa, nonché l'individuazione dei soggetti per i quali è prevista la collaborazione gratuita della sede regionale RAI per la realizzazione del programma.

Il Presidente del Corecom Marche e il direttore della sede Rai per le Marche, il 14 novembre 2017, hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico, ai sensi della legge n. 103/1975. Tale protocollo ha stabilito che la Rai - Sede Regionale per le Marche mette a disposizione, per l'accesso televisivo regionale, lo spazio RAITRE del sabato, dalle ore 7,30 alle ore 8,00, e, per l'accesso radiofonico, lo spazio RADIOUNO in Modulazione di Frequenza del sabato, dalle ore 23,30 alle ore 23,50, salvo variazioni in relazione alle proprie prioritarie ed insindacabili esigenze di programmazione e di palinsesto.

L'avviso relativo alla presentazione delle domande per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Corecom.


Nel termine di scadenza, fissato al 1° dicembre 2019, sono pervenute le domande di accesso di 4 soggetti. Oltre il termine di scadenza e, più specificatamente il 6 marzo 2020, è pervenuta la domanda della Regione Marche, relativa ad una comunicazione sull'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A tali domande va aggiunta, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, la domanda presentata da UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, pervenuta fuori termine per il terzo quadrimestre 2019.

Il Corecom Marche, nella seduta del 10 marzo 2020, ha effettuato l'esame delle domande pervenute e, a conclusione di tale esame, ha deciso di ammettere all'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, per il primo quadrimestre 2020, i soggetti indicati nell'allegato A alla presente deliberazione ed ha conseguentemente approvato il Piano dei programmi per l'accesso relativo al primo quadrimestre 2020, contenuto nell'allegato B.

La domanda della Regione Marche, in particolare, è stata ammessa in considerazione dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità della situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il responsabile del procedimento
(Sabrina Strazzi)



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALE DI
GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente
(Elisa Moroni)

La presente deliberazione si compone di 6 pagine, di cui 2 pagine di allegati.

Il Segretario
(Angela Ruocco)

ALLEGATO A

Soggetti ammessi all'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per il primo quadrimestre 2020

Denominazione del soggetto collettivo organizzato	Domanda per la trasmissione televisiva	Domanda per la trasmissione radiofonica
Confartigianato Imprese Marche	SI	SI
Associazione Vittime del Dovero Onlus	SI	NO
CODACONS-Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori	SI	NO
Associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro - ANMIL Onlus	SI	SI
UNI – Ente nazionale italiano di unificazione	SI	NO
Regione Marche	SI	SI

Piano dei programmi per l'accesso alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per il primo quadrimestre 2020

Trasmissioni radiofoniche

Ordine cronologico della trasmissione radiofonica	Soggetti ammessi	Sede legale	Titolo del programma	Richiesta di collaborazione tecnica gratuita della RAI (sede regionale)
1	Regione Marche	Via G. Da Fabriano 9 Ancona	Comunicazione ai marchigiani su emergenza COVID-19	NO
2	Confartigianato Imprese Marche	Via F. Fioretti 2/A Ancona	Ampliare ed allargare la promozione all'estero delle nostre imprese e dei nostri prodotti	SI
3	Associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro - ANMIL Onlus	Via A. Ravà 124 Roma	L'ANMIL nelle scuole e nelle aziende	NO

Trasmissioni televisive

Ordine cronologico della trasmissione televisiva	Soggetti ammessi	Sede legale	Titolo del programma	Richiesta di collaborazione tecnica gratuita della RAI (sede regionale)
1	Regione Marche	Via G. Da Fabriano 9 Ancona	Comunicazione ai marchigiani su emergenza COVID-19	NO
2	Confartigianato Imprese Marche	Via F. Fioretti 2/A Ancona	Ampliare ed allargare la promozione all'estero delle nostre imprese e dei nostri prodotti	SI
3	Associazione Vittime del Dovere Onlus	Via A. Correggio Allegri 59 Monza	Concorso nazionale vittime del dovere	NO
4	CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori	Via G. Mazzini 73 Roma	Procedura di conciliazione CODACONS/Ryanair approvata da ENAC	NO
5	Associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro - ANMIL Onlus	Via A. Ravà 124 Roma	L'ANMIL nelle scuole e nelle aziende	NO
6	UNI - Ente nazionale italiano di unificazione	Via Sannio 2 Milano	Solo giocattoli sicuri	SI